

Unione Europea
F.S.E
F.E.S.R.
P.O.N.



Istituto Comprensivo
“Santomasì Scacchi”

Corso Aldo Moro, 51 – 70024 Gravina in Puglia (BA)
Tel./Fax. 080.3267691
Cod. Mecc. BAIC811006 - Cod. Fisc. 82014400723
baic811006@istruzione.it - baic811006@pec.istruzione.it
www.scuolasantomasì.gov.it



Ministero dell'Istruzione
dell'Università
e della Ricerca

“Con l'Europa investiamo nel vostro futuro”

Prot. n. 727/A26

Gravina in Puglia, 17 marzo 2017

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2016/17

R.S.U.:

Prof. Oronzo VENTURA (ANIEF)
Ins. Daniela SIRIANNI (SNALS)
Ins. Maria Celestina LORUSSO (SNALS)

DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Silvana MININNI

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

Le relazioni sindacali sono improndate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e della R.S.U. La correttezza, la trasparenza e la collaborazione dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito di tali relazioni, costituendo quindi impegno reciproco delle parti contraenti.

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata e vigenza contrattuale

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed A.T.A. dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2016/17, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto s'intende tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.
4. Il presente Contratto rimane in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Integrativo d'Istituto, fatta comunque salva la possibilità di modifiche o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o di accordo tra le parti.
5. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

Art. 2 – Divieto di deroga peggiorativa

1. Si premette che i contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del codice civile) e che gli argomenti che interferiscono con le scelte del P.T.O.F. o che riguardano problematiche didattiche di competenza del D.S. non possono essere oggetto di trattativa.

Art. 3 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Premessa

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di:
 - a. incrementare la qualità del servizio scolastico e l'offerta formativa della Scuola, mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, la crescita professionale del personale ed il miglioramento delle condizioni di lavoro.
 - b. incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi prestati alla collettività attraverso l'utilizzo qualificato delle risorse economiche e del personale.
2. Le relazioni sindacali sono improndate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 3.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra R.S.U. e Dirigente

1. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte

sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

2. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.
3. Agli incontri partecipa, in qualità di consulente del Dirigente Scolastico, anche il D.S.G.A.
4. Negli incontri il Dirigente Scolastico può avvalersi dei suoi collaboratori, nonché dei referenti dei progetti e/o attività materia di discussione.

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di ***informazione preventiva*** le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Informazione successiva


1. Sono oggetto di ***informazione successiva*** le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse

Art. 8 – Esame congiunto

1. Sono oggetto di ***esame congiunto*** le seguenti materie:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Art. 9 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dall'art. 6, comma 2 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, come modificate ed integrate dal D.Lgs. n. 150/2009 e dal D. L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, comma 2, lett. j del C.C.N.L. 2006-09);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, comma 2, lett. k del C.C.N.L. 2006-09);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lett. l del C.C.N.L. 2006-09):
 - compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, comma 4 del C.C.N.L. 2006-09);
 - compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al P.T.O.F. (art. 33, comma 2 del C.C.N.L. 2006-09);
 - compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, comma 1 del C.C.N.L. 2006-09);
 - modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, comma 4 del C.C.N.L. 2006-09);
 - indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2 del C.C.N.L. 2006-09).



Art. 10 – Procedure e tempi della contrattazione

1. La richiesta d'avvio della contrattazione deve essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale nel caso in cui non si sia data avvio alla medesima.
2. E' diritto della R.S.U. e del D.S. prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione, contemporaneo tale diritto con le scadenze della vita scolastica.
3. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
4. Prima della firma di ciascun accordo integrativo d'istituto i componenti della R.S.U., se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi d'accordo.
5. Di ogni seduta deve essere redatto e sottoscritto apposito verbale, copia controfirmata dalle parti è fornita ad ogni partecipante alla trattativa.
6. Sono ogni volta stabiliti consensualmente data, ora, durata e ordine del giorno degli incontri.

Art. 11 – Validità delle decisioni

1. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora siano sottoscritte dal D.S. e dalla maggioranza dei componenti della R.S.U. eletta.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 12 - Attività sindacale

1. La R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dispongono di un apposito albo in ogni plesso dell'Istituto, per affiggere materiale inerente alla loro attività, di interesse sindacale e del lavoro.
2. Alla cura dell'albo, in ogni plesso, provvederanno la R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente. Ogni documento affisso all'Albo deve essere siglato da chi lo affigge.
3. Il materiale inviato per l'affissione dalle Organizzazioni Sindacali, tramite posta, fax o via telematica sarà affisso all'albo sindacale a cura dell'amministrazione.
4. Il D.S. assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. del materiale d'interesse sindacale pervenuto alla scuola tramite posta, fax o via telematica.
5. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale l'aula magna, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Art. 13 - Permessi sindacali retribuiti

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità Scolastica, la R.S.U. si avvale di permessi sindacali.
2. Il monte ore dei permessi spettanti alla R.S.U., per l'a.s. 2016/17 è pari a 42 h, 4 m e 30 s (25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), viene ripartito tra la R.S.U. in parti uguali e pertanto a ciascuno spetta un monte ore pari a 14.
3. La R.S.U. fruisce dei permessi sindacali retribuiti non solo per l'espletamento del suo mandato, ma anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale o per la propria attività sindacale.
4. I permessi sindacali retribuiti giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati e scambiati o trasferiti consensualmente fra i membri della R.S.U. eletta.
5. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giornate lavorative e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico. La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato R.S.U. spetta unicamente all'O.S. d'appartenenza.
6. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:
 - a. dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza.
 - b. direttamente dai membri della R.S.U., per la quota di loro spettanza.
7. La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso, salvo casi particolari improrogabili.
8. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

Art. 14 - Permessi sindacali non retribuiti

1. I membri della R.S.U. possono fruire di permessi sindacali non retribuiti pari ad un massimo di otto giorni l'anno, come da accordi nazionali, per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni di natura sindacale.
2. Per garantire la funzionalità dell'attività lavorativa, la componente R.S.U. ne dà comunicazione scritta al D.S. di norma tre giorni prima, salvo casi particolari improrogabili.
3. La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato R.S.U. spetta unicamente all'O.S. di appartenenza.

Art. 15 - Agibilità sindacale

1. Alla R.S.U. è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, durante l'orario di servizio, purché non sia pregiudicata la normale attività.

2. Alla R.S.U. è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice, nonché l'uso del Computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche e di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola. L'accesso non può interferire con la normale attività Amm.va ed è concordato con il D.S..
3. Alla R.S.U. viene assegnato un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

Art. 16 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. I componenti della R.S.U., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso agli atti dell'Istituto sulle materie oggetto di contrattazione integrativa, di informazione preventiva e successiva.
2. Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti avviene senza oneri e, di norma entro cinque giorni dalla richiesta, salvo manifesta impossibilità.
3. La R.S.U. ed i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti secondo le norme vigenti.

Art. 17 - Assemblee sindacali in orario di lavoro

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 8 del C.C.N.L. 2006/09.

1. L'esonero dal servizio per la partecipazione all'assemblea è comprensivo dei tempi di spostamento necessari per raggiungere la sede.
2. L'adesione all'assemblea va espressa almeno tre giorni prima della sua effettuazione in modo da consentire al D.S. di avvisare le famiglie degli alunni delle variazioni all'orario delle lezioni.
3. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore.
4. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere altri ulteriori adempimenti.
5. Quando siano convocate assemblee che prevedono la partecipazione del personale A.T.A., il D.S. si attenderà all'intesa raggiunta con la R.S.U. sull'individuazione del numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili coincidenti con l'assemblea (art. successivo).

Art. 18 - Contingenti minimi di personale A.T.A. in caso di assemblea sindacale

1. Il D.S., al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di partecipazione totale all'assemblea sindacale, valutate le necessità derivanti dall'organizzazione del servizio, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:
 - o due collaboratori scolastici per la vigilanza di ogni plesso scolastico;
 - o un assistente amministrativo;individuati dal D.S.G.A. con il criterio della rotazione, a partire dal dipendente con minore anzianità di servizio.

Art. 19 - Diritto di sciopero

1. La comunicazione dell'indizione di uno sciopero da parte del D.S., prevista dall'articolo 2, comma 3 dell'accordo allegato al C.C.N.L. 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90, avverrà in forma scritta e deve essere resa nota a tutti i lavoratori della scuola entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione e/o dalla conoscenza attraverso fonti d'informazione sindacale.
2. Ai sensi dell'art. 3 e 4 dell'accordo sull'attuazione della L. 146/90, allegato al C.C.N.L. '98, il D.S. inviterà il personale a rendere comunicazione volontaria, in forma scritta, circa l'adesione allo sciopero.
3. Si precisa che l'eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è obbligatoria, e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso.
4. ***La comunicazione di adesione o non adesione allo sciopero, qualora resa, è vincolante per il singolo lavoratore.***
5. Ai sensi dell'art. 3 dell'accordo già citato, il D.S. dispone anche il preavviso di sciopero alle famiglie.

Art. 20 - Contingenti minimi di personale A.T.A. in caso di sciopero

1. In caso di adesione allo sciopero di tutto il personale A.T.A., tenuto conto della tipologia di questa Istituzione Scolastica, si individuano le seguenti prestazioni indispensabili da assicurare da parte del **personale amministrativo, tecnico ed ausiliario** della scuola e i relativi contingenti in applicazione della legge 146/90 (art. 2 comma 1), dell'allegato al C.C.N.L. vigente e dell'Accordo Integrativo Nazionale del 08/10/99 (art. 2 comma 2):
 - a. per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e degli esami finali è necessaria la presenza di:
 - un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa;
 - un collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso.
 - b. per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione dello stipendio è necessaria la presenza di:
 - il direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 - un assistente amministrativo;
 - un collaboratore scolastico.



- Il D.S., in occasione di ciascuno sciopero, individua, tenendo conto del criterio della rotazione, sulla base anche della comunicazione volontaria, i nominativi del personale da includere nei contingenti esonerati dallo sciopero stesso, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, a partire dal dipendente con minore anzianità di servizio.

Art. 21 – Referendum

- Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la R.S.U. può indire il referendum tra tutti i dipendenti della Istituzione scolastica.
- Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla R.S.U. Il D.S. fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 22 – Servizio di prevenzione e protezione

Il dirigente scolastico: dott.ssa Maria Silvana MININNI

- I suoi obblighi sono disciplinati dall'art. 4 del D.L. 626 del 1994 e da quanto previsto dal *Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81* come integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106. Il Dirigente deve:
 - valutare i rischi delle attività nell'Istituto;
 - elaborare un documento sulla valutazione dei rischi, indicando i criteri adottati nonché le misure di prevenzione e protezione (piano d'evacuazione, l'apposita segnaletica, registro delle manutenzioni) e custodirli agli atti;
 - istituire il servizio di prevenzione e protezione.
 - designare gli addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio e pronto soccorso, in caso di pericolo grave ed immediato e, comunque, per la gestione dell'emergenza;
 - fornire un materiale idoneo, ove necessario, di protezione individuale;
 - fornire un'idonea formazione ed informazione a tutto il personale dell'Istituto, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
 - consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) con tempestività per tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa lo preveda.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

- Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente, a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione, ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. È stato stipulato contratto di prestazione d'opera con l'ing. Antonietta CARLUCCI.
- Collabora con il D.S. nel predisporre ed attuare le misure di prevenzione e protezione dell'Istituto Scolastico. Organizzerà nel corso dell'anno 1 o 2 esercitazioni di evacuazione in entrambi i plessi.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)


- Il R.L.S. è designato dalla R.S.U. al suo interno o scelto tra il personale dell'Istituto, che sia disponibile e possieda le necessarie competenze, tramite votazione.
- Il R.L.S. rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'Istituto.
- Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire di n. 40 ore di permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 comma 2 lett. g) e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
- Il RLS, al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione all'interno di un luogo o sede di lavoro, può chiedere la convocazione di una riunione.
- Il RLS deve essere consultato sulla designazione degli addetti del S.P.P. e sull'organizzazione della formazione inerente la sicurezza.
- L'assemblea dei lavoratori ha individuato nella prof.ssa Chiara BATTISTA il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione

- Sono individuati dal D.S. previa consultazione del R.L.S., tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formati attraverso specifico corso.
- Sono incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione nel caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, della gestione dell'emergenza.

Le figure sensibili

- Per ogni plesso sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma



2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

I lavoratori

1. Devono osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altri, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione.
2. Devono segnalare, per iscritto al D.S., carenze e possibili fonti di pericolo di cui vengono a conoscenza.
3. Non devono rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.
4. Devono accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, primo soccorso ed emergenza.
5. Hanno il diritto e il dovere di partecipare, con particolare riferimento al personale di nuova assunzione e con riferimento al posto di lavoro ed alla mansione svolta da ciascuno, a corsi di formazione sulla prevenzione e tutela della salute, durante l'espletamento della propria attività lavorativa, della durata non inferiore alle 8 ore annue pro-capite.
6. Hanno il diritto di essere sottoposti ad informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alle singole mansioni.
7. Hanno diritto all'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.
8. In presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile, hanno il diritto ed il dovere di adottare misure di emergenza.
9. I lavoratori, riceveranno dal datore di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle loro mansioni.

Art. 23 – Compensi

1. La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina nel Servizio di Prevenzione e Protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo un diritto-dovere del singolo lavoratore non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica. È compito del Dirigente Scolastico, di concerto con il R.S.P.P., tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da curare la rotazione dei compiti negli anni sia per assicurare un'equa distribuzione sia per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale.

Art. 24 – Assemblee

1. Il R.L.S., nel limite di 6 ore annue, può convocare assemblee dei lavoratori, in orario di lavoro, per illustrare l'attività svolta e/o per la trattazione d'argomenti specifici riguardanti la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro.
2. Tali ore sono da considerarsi aggiuntive al normale monte ore annuale di 10 ore, di cui ciascun lavoratore può disporre per la partecipazione alle assemblee sindacali.

Art. 25 - Strumenti per l'espletamento delle funzioni di RLS

1. Qualora si rendesse necessario, il R.L.S. è autorizzato all'utilizzo dei locali e degli strumenti (computer, stampanti, fax, telefoni ...), con analoghe modalità a quanto previsto per i componenti della R.S.U., come da art. 15 "Agibilità sindacale".

Art. 26 – Prove di evacuazione

1. Nel corso di ogni anno scolastico saranno svolte almeno due prove di evacuazione totale dell'Istituto, di cui una senza alcun preavviso. Ogni anno sarà effettuata attività di formazione ed informazione per tutti gli alunni delle classi prime.

TITOLO QUARTO

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I – DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE

Art. 27 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal M.I.U.R. ;
 - b. eventuali economie del Fondo non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - c. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa ed eventuali economie;
 - d. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale A.T.A. ed eventuali economie;
 - e. ore per attività complementari di Educazione Fisica ed eventuali economie;
 - f. ore eccedenti sostituzione docenti assenti ed eventuali economie;
 - g. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della Istituzione Scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro;

Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto, ammonta ad € 62.663,53 Lordo Stato, così ripartito:



RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

	Lordo Dipend.	Lordo Stato
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 34.346,04	€ 45.577,20
Economie FIS quota docenti al 31.08.2016	€ 1.748,99	€ 2.320,91
Economie FIS quota ATA al 31.08.2016	€ 425,00	€ 563,98
Funzioni strumentali al P.O.F.	€ 4.576,14	€ 6.072,54
Incarichi specifici del Personale A.T.A.	€ 1.941,23	€ 2.576,01
Economie Incarichi specifici A.T.A. al 31.08.2016	€ 114,93	€ 152,51
Ore per attività complementari di Educazione Fisica	€ 1.450,06	€ 1.924,23
Economie ore attività complementari di Educazione Fisica al 31.08.2016	€ 150,89	€ 200,23
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€ 2.223,23	€ 2.950,23
Economie ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€ 245,44	€ 325,70
	€ 47.221,95	€ 62.663,53

Art. 28 – Risorse finanziarie finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE

	Lordo Dipend.	Lordo Stato
Funzioni strumentali al P.O.F.	€ 4.576,14	€ 6.072,54
Incarichi specifici del Personale A.T.A.	€ 1.941,23	€ 2.576,01
Economie Incarichi specifici A.T.A. al 31.08.2016	€ 114,93	€ 152,51
Ore per attività complementari di Educazione Fisica	€ 1.450,06	€ 1.924,23
Economie ore attività complementari di Educazione Fisica al 31.08.2016	€ 150,89	€ 200,23
Ore eccedenti sostituzione doc. assenti	€ 2.223,23	€ 2.950,23
Economie ore eccedenti sostituzione doc. assenti	€ 245,44	€ 325,70
	€ 10.701,92	€ 14.201,45

CAPO II – RIPARTIZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Art. 29 – Finalizzazione delle risorse del F.I.S.

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del F.I.S. devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'Istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 30 - Disponibilità del F.I.S.

1. La disponibilità del fondo d'istituto viene accertata, sulla base degli importi comunicati dal M.I.U.R. e delle economie, come da tabella sotto riportata:

DISPONIBILITÀ DI FONDO		
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 34.346,04	€ 45.577,20
Indennità direzione DSGA	€ 3.630,00	€ 4.817,01
Indennità di Direzione Sostituto del D.S.G.A.	€ 747,40	€ 991,80
FIS da utilizzare	€ 29.968,64	€ 39.768,39

Art. 31 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. Le risorse del fondo dell'Istituzione Scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'Istituzione Scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal P.T.O.F., nonché dal "Piano Annuale delle Attività del personale docente" e dal "Piano Annuale di Attività del personale A.T.A.".

- La ripartizione delle risorse del fondo tiene conto dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica, con riferimento anche alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA.
- Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo, conservando la destinazione iniziale.

Art. 32 - Ripartizione per l'utilizzazione del F.I.S.

- Ai sensi dell'art. 88, primo comma, del C.C.N.L. 29.11.2007, il Consiglio d'Istituto con delibera n. 7 adottata nella seduta del 20.10.2016, ha individuato i criteri di impiego delle risorse del Fondo d'Istituto come di seguito riportato:

RIPARTIZIONE DEL F.I.S.			
		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo Istituto - a.s. 2016/17	100%	€ 29.968,64	€ 39.768,39
Fondo A.T.A	25% circa	€ 7.460,00	€ 10.463,40
	Economie F.I.S. ATA	€ 425,00	
Fondo Docenti	75% circa	€ 22.508,64	€ 32.189,88
	Economie F.I.S. doc.	€ 1.748,99	

Art. 33 – Ripartizione di altre risorse (finanziamenti per la L.81/08, finanziamenti erogati da altri enti)

- Tutti i finanziamenti erogati dagli EE.LL., da associazioni o privati, da accordi o convenzioni con enti esterni finalizzati alla retribuzione del personale saranno utilizzati secondo le modalità riportate nei singoli progetti.
- Eventuali risorse per l'attuazione della L. 81/08 saranno utilizzate per la formazione del Personale docente ed A.T.A.

CAPO III – SEZIONE DOCENTI

Art. 34 - Conferimento degli incarichi

- Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante.
- La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e degli obiettivi raggiunti

Art. 35 - Misura dei compensi da erogare al personale docente della cui collaborazione il D.S. intende avvalersi in modo continuativo (art.34 del C.C.N.L. 2006/09 del 29/11/2007)

- La misura dei compensi da corrispondere al personale docente, nei limiti di 2 unità, della cui collaborazione il D.S. intende avvalersi in modo continuativo nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, ai sensi degli artt. 34 e 88 comma 2 lett. f) del C.C.N.L., è fissata in un compenso forfetario pari a 180 ore per il collaboratore vicario e pari a 80 ore per l'altro collaboratore, responsabile.
- I predetti compensi sono onnicomprensivi di tutte le attività delegate dal Dirigente Scolastico ai collaboratori, nel corso dell'anno scolastico, ivi inclusa la sostituzione del Dirigente durante l'anno scolastico.

Art. 36 – Utilizzazione del fondo da parte del personale docente

- Sulla base della delibera n. 7 adottata dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20.10.2016, come previsto dall'art. 88 del C.C.N.L., le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione di seguito riportate:

COLLABORAZIONI, RESPONSABILI E REFERENTI					
FUNZIONE	UNITA'	ORE	Compenso Orario	TOTALE L. Dip.	TOTALE L. Stato
1. 1^ Collaboratore del DS Scuola Secondaria	1	180	€ 17,50	€ 3.150,00	€ 4.180,05
2. 2^ Collaboratore del DS Scuola Secondaria	1	80	€ 17,50	€ 1.400,00	€ 1.857,80
3. Responsabile coordinamento Scuola Primaria - Scacchi	1	50	€ 17,50	€ 875,00	€ 1.161,13
4. Responsabile coordinamento Scuola Primaria - Nardone	1	50	€ 17,50	€ 875,00	€ 1.161,13
5. Responsabile coordinamento Scuola Infanzia - Scacchi	1	30	€ 17,50	€ 525,00	€ 696,68
6. Responsabile coordinamento Scuola Infanzia - Rodari	1	30	€ 17,50	€ 525,00	€ 696,68
7. Referente BES	1	10	€ 17,50	€ 175,00	€ 232,23
8. Referente Ambiente e Salute	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
9. Coordinamento C. S. S. - Responsabile palestra	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11

10. Coordinatrice Area Motoria - Scuola Primaria	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
11. Referente INVALSI Primaria Scacchi	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
Primaria Nardone	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
12. Responsabile formulazione orario lezioni - Sc. Sec. 1° gr.	1	25	€ 17,50	€ 437,50	€ 580,56
13. Responsabile lab. musicale e sussidi audio-visivi - Second.	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
14. Responsabile lab. musicale e sussidi audio-visivi - Nardone	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
15. Responsabile laboratorio scientifico - Secondaria	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
16. Responsabile laboratorio scientifico - Primaria Nardone	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
17. Responsabile laboratorio multimediale, LIM, sussidi didattici e arredi - Primaria Scacchi	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
18. Responsabile laboratorio multimediale, LIM, sussidi didattici e arredi - Primaria Nardone	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
19. Responsabile laboratorio multimediale linguistico	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
20. Responsabile laboratorio di Arte	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
21. Responsabile laboratorio Sostegno	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
22. Responsabile Archivio didattico ed amministrativo - Museo	1	10	€ 17,50	€ 175,00	€ 232,23
23. Responsabile biblioteca Secondaria	2	5	€ 17,50	€ 175,00	€ 232,23
24. Responsabile biblioteca Primaria Scacchi	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
25. Responsabile biblioteca Primaria Nardone	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
26. Animatore Digitale	1	10	€ 17,50	€ 175,00	€ 232,23
27. Addetto al presidio di pronto soccorso tecnico	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
28. Referenti Erasmus+	2	10	€ 17,50	€ 350,00	€ 464,45
29. Referente progetto "Generazioni connesse"	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
30. Referente Programma il Futuro	1	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
Presidente Commissione elettorale	1	10	€ 17,50	€ 175,00	€ 232,23
Coordinatori di classe scuola secondaria di 1^ grado	17	5	€ 17,50	€ 1.487,50	€ 1.973,91
Totale parziale 1				€ 12.162,50	€ 16.139,64

DIPARTIMENTI

Curriculum verticale	12	48	€ 17,50	€ 840,00	€ 1.114,68
Nucleo interno per la valutazione	7	56	€ 17,50	€ 980,00	€ 1.300,46
Totale parziale 2				€ 1.820,00	€ 2.415,14

FLESSIBILITÀ'

Disponibilità a variare l'orario di servizio nel caso di assenza dell'altra docente di sezione - Infanzia	16	4	€ 17,50	€ 1.120,00	€ 1.486,24
Totale parziale 3				€ 1.120,00	€ 1.486,24

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI SCUOLA SECONDARIA DI 11 GRADO

Ore eccedenti sostituzione doc. assenti		60	€ 27,09	€ 1.625,40	€ 2.156,91
Totale parziale 4				€ 1.625,40	€ 2.156,91

PROGETTI

Progetto recupero	4	20	€ 35,00	€ 2.800,00	€ 3.715,60
Progetto "Musical"	1	8	€ 35,00	€ 280,00	€ 371,56
Progetto "Gruppo Folcloristico"	1	18	€ 35,00	€ 630,00	€ 836,01
Progetto "Arte in azione"	1	18	€ 35,00	€ 630,00	€ 836,01
Progetto "Museo"	4	5	€ 17,50	€ 350,00	€ 464,45
Progetto "Festa di fine anno" - Infanzia	18	9	€ 17,50	€ 2.835,00	€ 3.762,05
Totale parziale 5				€ 7.525,00	€ 9.985,68
Sub totale 1 + 2 + 3 + 4 + 5				€ 24.252,90	€ 32.183,60
Fondo a disposizione del Personale Docente				€ 24.257,63	€ 32.189,88
Fondo residuo				€ 4,73	€ 6,28

lu. 01/06/2023

2. Non si prevede alcun compenso per la Referente del Progetto "EDUCHANGE", in quanto il progetto si realizzerà nei prossimi due anni e per la referente degli "Alunni adottati" in quanto, nell'anno in corso, non ci sono sudetti alunni.

Art. 37 – Compensi per Tutor dei docenti neo-immessi in ruolo e dei docenti che svolgono il Tirocinio Formativo

1. Non si prevede alcun compenso per i Tutor dei docenti neo-immessi in ruolo e dei docenti che svolgono il Tirocinio Formativo.

Art. 38 - Determinazioni compensi funzioni strumentali al P.O.F.

1. Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 01.09.2016 con delibera n. 4, ha stabilito di costituire n. 5 aree di pertinenza delle Funzioni Strumentali alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ed ha deliberato i criteri per l'individuazione dei docenti. Si conviene di suddividere la somma di € 4.576,14 Lordo Dipendente (pari ad € 6.072,54 Lordo Stato) in cinque parti uguali, prevedendo il compenso di € 915,23 Lordo Dipendente (pari € 1.214,51 Lordo Stato) per Area.

CAPO IV – SEZIONE A.T.A.

Art. 39 - Criteri per l'individuazione del personale A.T.A. per il conferimento di incarichi da effettuare oltre l'orario d'obbligo

1. Il D.S. individua il personale A.T.A. cui affidare incarichi per attività aggiuntive, verificata la disponibilità dello stesso, con criteri di rotazione.
2. In caso eccezionali, quali:
 - a) assenza di più unità di personale dello stesso profilo;
 - b) assenza prolungata di una stessa unità senza che la stessa sia sostituita da personale supplente;
 - c) mancata disponibilità per impegni personali/familiari;
 le ore aggiuntive prestate in sostituzione dell'assente, saranno decurtate dal monte ore personale dello stesso e assegnate al personale che effettua la sostituzione. In tal caso nell'ordine di servizio sarà specificata l'unità sostituita e le ore prestate.
3. Sostituzione del personale A.T.A. assente
 La sostituzione dei *Collaboratori scolastici* assenti sarà effettuata da tutti i colleghi a rotazione, salvaguardando una equilibrata distribuzione del personale tra i piani, e la mole di lavoro:
 - a. per tale compito si conviene di assegnare al collega impegnato un'ora e mezzo di lavoro straordinario, retribuita secondo la norma contrattuale vigente;
 - b. solo nella Scuola dell'Infanzia, vista l'articolazione dell'orario delle lezioni, il collaboratore scolastico effettuerà la sostituzione del collega assente per n. 2,5 ore al giorno (due ore e 30 minuti).
 La sostituzione degli *Assistenti Amministrativi* sarà effettuata dai colleghi come previsto dal Piano delle Attività predisposto dal D.S.G.A..

Art. 40 - Utilizzazione del fondo da parte del personale A.T.A.

ORE AGGIUNTIVE ATA					
	Unità	Ore	Compenso Orario	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Assistenti	4	168	€ 14,50	€ 2.436,00	€ 3.232,57
Collaboratori scolastici	11	429	€ 12,50	€ 5.362,50	€ 7.116,04
Totale parziale 4				€ 7.798,50	€ 10.348,61
Fondo a disposizione del Personale A.T.A.				€ 7.885,00	€ 10.463,40
Fondo residuo				€ 86,50	€ 114,79

Il monte ore sarà ripartito in base alla disponibilità e all'effettivo impegno del personale in questione.

Art. 41 - Incarichi specifici del personale A.T.A..

1. Ai **collaboratori scolastici**, destinatari della prima posizione economica di cui all'art. 50 del C.C.N.L. del 27.11.2006, come modificato dalla sequenza contrattuale del 28.05.2008 e dall'accordo nazionale del 20.10.2008, sono assegnati i seguenti incarichi:
 - a. Assistenza agli alunni diversamente abili
 - b. Interventi di Primo Soccorso
 - c. Cura alla persona e ausilio materiale agli alunni della scuola dell'infanzia.
2. Ad un **collaboratore scolastico**, non destinatario della prima posizione economica, si attribuisce la somma di € 600,00 lordo dipendente e gli si assegnano i seguenti incarichi:
 - a. Assistenza agli alunni diversamente abili
 - b. Interventi di Primo Soccorso
 - c. Cura alla persona e ausilio materiale agli alunni della scuola dell'infanzia.

3. N. 1 assistente amministrativo è destinatario della II posizione economica, altri tre assistenti amministrativi, invece, sono destinatari della prima posizione economica di cui all'art. 50 del C.C.N.L. del 27.11.2006, come modificato dalla sequenza contrattuale del 28.05.2008 e dall'accordo nazionale del 20.10.2008. Allo stesso vengono assegnati l'incarichi secondo il Piano delle Attività del Personale A.T.A. a.s. 2016/17.
4. Su proposta del D.S.G.A., il Dirigente contratta con la R.S.U. il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 2006/09 del 29/11/2007 da assegnare agli assistenti amministrativi ed ai collaboratori scolastici così come di seguito indicato:

COLLABORATORI SCOLASTICI N. 12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di piccola manutenzione 2. Attività di collaborazione con gli uffici amministrativo-contabili per la gestione dell'archivio; 3. Attività di supporto ai servizi amministrativi (servizi esterni, fotocopie, ciclostilati ecc.).
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N. 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supporto informatico; 2. Coordinamento dei servizi area alunni e rapporti Scuola – Famiglia – Scuola Primaria; 3. Coordinamento dei servizi area alunni e rapporti Scuola – Famiglia – Scuola Secondaria di 1^o grado; 4. Supporto attività docenti Scuola Primaria; 5. Supporto attività docenti Scuola secondaria di 1^o grado.

Art. 42 - Determinazione compensi per incarichi specifici al personale A.T.A.

1. Per il corrente anno scolastico la disponibilità di risorse per compensi al Personale A.T.A. assegnatario di incarichi specifici, prevista dall'Accordo Nazionale del 18.11.2009, tra M.I.U.R. e le OO.SS., concernente la ripartizione delle risorse di cui all'art. 33, 62 e 87 del C.C.N.L. 2006/09, è la seguente:

INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE A.T.A.		
	LORDO DIPEND.	LORDO STATO
Incarichi specifici a.s. 2016/17	€ 1.941,23	€ 2.576,01
Economie al 31.08.2016	€ 114,93	€ 152,51
TOTALE	€ 2.056,16	€ 2.728,52
N. 1 Incarichi specifici - C.S.	€ 600,00	€ 796,20
TOTALE UTILIZZABILE	€ 1.456,16	€ 1.932,32
Collaboratori scolastici	€ 1.019,31	€ 1.352,63
Assistenti Amm.vi	€ 436,85	€ 579,70
RIPARTIZIONE CADAUNO		
Collaboratori scolastici	12	€ 84,94
Assistenti Amm.vi	4	€ 109,21
		€ 112,72
		€ 144,92

Si conviene di non attribuire l'incarico specifico al collaboratore scolastico LOPEZ.

TITOLO QUINTO


NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 – Termini e condizioni di pagamento

1. I compensi a carico del fondo sono liquidati, compatibilmente con l'erogazione dei fondi da parte del M.I.U.R., entro il 31 Agosto, e comunque la scadenza ultima non potrà protrarsi oltre il mese di Settembre.
2. Per attivare il procedimento di liquidazione, il docente dovrà presentare richiesta scritta non oltre la seconda decade di giugno di ogni anno scolastico; tale richiesta conterrà l'elenco delle attività svolte, le ore effettivamente prestate entro il numero massimo previsto e l'eventuale documentazione relativa all'effettivo svolgimento delle attività.

Art. 44 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del F.I.S. devono rendere esplicativi preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.



11
SDS

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. I compensi forfetari previsti per le F.S. e per gli incarichi specifici, rispettivamente per il personale docente ed A.T.A., nel caso di assenze continuative di almeno un mese, dal 01.09.2016 al 30.06.2017, saranno sottoposti a decurtazione di 1/10 dell'importo previsto per ogni mese di assenza.
4. La quota decurtata sarà assegnata, eventualmente, a chi sostituirà l'incaricato, previo incarico scritto da parte del D.S..
5. Solo per il personale A.T.A., in casi eccezionali, quali:
 - a) assenza di più unità di personale dello stesso profilo;
 - b) assenza prolungata di una stessa unità senza che la stessa sia sostituita da personale supplente;
 - c) mancata disponibilità per impegni personali/familiari;
 le ore aggiuntive prestate dal personale in sostituzione dell'assente, in orario pomeridiano, saranno decurtate dal monte ore personale dello stesso e assegnate al personale che effettua la sostituzione. In tal caso nell'ordine di servizio sarà specificata l'unità sostituita e le ore prestate.

Art. 45 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del F.I.S. intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 46 - Verifica dell'accordo

1. I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione la verifica del suo stato di attuazione.
2. E' comunque prevista l'integrazione per istituti non trattati. Le integrazioni possono venire richieste dalla R.S.U. o dal Dirigente scolastico. La richiesta di integrazione dà luogo a nuova trattativa.
3. Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.


Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica ed in particolare al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Scuola 2006/09 del 29/11/2007.


In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 55, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 150/2009, *entro cinque giorni dalla data della sottoscrizione, il Contratto sarà pubblicato sul sito web di questo Istituto www.scuolasantomasigov.it, affisso nella bacheca sindacale e all'albo della scuola, e trasmesso telematicamente secondo la procedura unificata A.R.A.N.- C.N.E.L., corredata della relazione tecnico-finanziaria del D.S.G.A. e della relazione illustrativa del D.S..*

Il presente contratto consta di 12 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gravina in Puglia, 17 marzo 2017





Unione Europea
F.S.E
F.E.S.R.
P.O.N.



Istituto Comprensivo "Santomasi Scacchi"

CORSO ALDO MORO, 51 – 70024 Gravina in Puglia (BA)
Tel./Fax. 080.3267691
Cod. Mecc. BAIC811006 - Cod. Fisc. 82014400723
baic811006@istruzione.it - baic811006@pec.istruzione.it
www.scuolasantomasiscacchi.gov.it



Ministero dell'Istruzione
dell'Università
e della Ricerca

"Con l'Europa investiamo nel vostro futuro"

Prot. n. 727/A26

Gravina in Puglia, 17 marzo 2017

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2016/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 10,00 nell'ufficio della Scuola Secondaria di 1^o grado dell'Istituto Comprensivo "Santomasi Scacchi" di Gravina in Puglia, in sede di negoziazione integrativa a livello d'istituto, di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 2006/09 del 29/11/07 tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Silvana MININNI e la delegazione di parte sindacale costituita dalla R.S.U. d'Istituto, nelle persone del prof. Oronzo VENTURA, delle inss. Daniela SIRIANNI e Maria Celestina LORUSSO e dai rappresentanti delle OO.SS. provinciali sottoelencati,

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 18 gennaio 217 prot. n. 44/A26;

ACQUISITA la certificazione sui profili della compatibilità economica - finanziaria e normativa, rilasciata in data 16/03/2017 dai Revisori dei Conti;

VIENE STIPULATO

il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Santomasi Scacchi" di Gravina in Puglia.

Entro cinque giorni dalla data della sottoscrizione, il Contratto sarà pubblicato sul sito web di questo Istituto www.scuolasantomasiscacchi.gov.it e trasmesso telematicamente secondo la procedura unificata A.R.A.N.- C.N.E.L., corredata della relazione tecnico-finanziaria del D.S.G.A. e della relazione illustrativa del D.S..

Il contratto consta di n. 12 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gravina in Puglia, 17 marzo 2017

PER LA PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro tempore
Dott.ssa Maria Silvana MININNI

Maria Silvana Mininni

La R.S.U.: ANIEF – Prof. Oronzo VENTURA
SNALS – Ins. Maria Celestina LORUSSO
SNALS – Ins. Daniela SIRIANNI

*Oronzo Ventura
Maria Celestina Lorusso
Daniela Sirianni*

La R.S.A.: SNALS - Prof. Raffaele FIORE
UIL – DSGA Giovanni MARCOSANO

///
///

I Rappresentanti delle OO.SS.: FLC/CGIL
CISL/SCUOLA
UIL/SCUOLA
SNALS/CONFSAL
GILDA/UNAMS

////
////
////
////
////

